

# 14° CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia

27 - 28 novembre 1993

ATTI

a cura di Giuseppe Clemente

con gli auspici della Società di Storia Patria per la Puglia

SAN SEVERO 1996

### Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata nei secoli XV e XVI

Dipartimento di Studi Classici e Cristiani - Università di Bari

Il flusso migratorio che dall'Alto Medioevo aveva portato sulle sponde pugliesi gli abitanti dell'altra riva dell'Adriatico si intensificò negli anni cinquanta e sessanta del XV secolo, quando Serbia e Bosnia crollarono sotto l'avanzata turca. Migliaia di profughi affamati si assieparono lungo la costa, rifugiandosi in grotte e nutrendosi di erbe, radici e ghiande. Il loro miraggio era l'Italia, e in special modo l'antistante Puglia. Ragusa, che aveva dapprima chiuso le sue porte per impedire di essere invasa dai profughi, sotto l'incalzare della terribile carestia scoppiata negli anni 1454 e 1455 cominciò nel gennaio del 1455 a trasportarli a proprie spese in Puglia. Ciò si ripetè nel 1459, quando la Serbia cadde sotto la dominazione turca, e nel 1464, quando fu la volta della Bosnia. La Repubblica riforniva i profughi di pane biscottato, fave e miglio per il viaggio ed obbligava i propri marinai a trasportarli sulle coste pugliesi<sup>1</sup>.

Oltre agli slavi, passavano in Italia anche gli albanesi. Verso la metà del XV secolo parecchi di essi sono presenti come soldati al servizio della Casa d'Aragona e ottengono in ricompensa terreni in Calabria<sup>2</sup>. Nel 1452 Alfonso d'Aragona ordinò al principe di Taranto Giovan Antonio del Balzo di accogliere benevolmente a Lecce, Brindisi o in altre terre del suo Principato i cristiani di Albania che vi approdassero per sfuggire ai turchi, che erano "molto più possenti che loro"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Spremic M., Gli Slavi tra le due sponde adriatiche, in "Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici" 6 (1973), pp. 99-100.

<sup>2</sup> BARTL P., Fasi e modi dell'immigrazione albanese in Italia, in "Rivista Storia del Mezzo-giorno" 14 (1979), p. 200.

<sup>3</sup> MAZZOLENI J., Il «Codice Chigi». Un registro della Cancelleria di Alfonso d'Aragona re di Napoli per gli anni 1451-1453, Napoli 1965, pp. 283-284, n. 283.

Dopo l'assedio turco della Scutari veneziana nel 1474, e specialmente dopo la caduta di quella città nel 1479, molti profughi dell'Albania settentrionale emigrarono in Italia. Talvolta i contingenti dei profughi vedevano frammischiati slavi e albanesi. Così nel 1461, al tempo in cui Giorgio Scanderbeg venne in aiuto di re Ferrante, il condottiero albanese Giovanni Gazuoli condusse in Puglia circa 60 famiglie slave, che si stabilirono a Castelluccio degli Schiavi, in Capitanata<sup>4</sup>. Tra i profughi, infine, ce n'erano anche di provenienti da quel che era rimasto dei domini bizantini di Grecia, su cui l'ala vittoriosa dell'Islam si era ormai definitivamente stesa con l'espugnazione di Costantinopoli nel 1453.

Gli immigrati ripopolarono non poche contrade deserte, ridando vita a luoghi disabitati o fondandone di nuovi; molto più spesso si allogavano ai margini di città e paesi, in un rapporto non sempre sereno con le comunità indigene. In questo secondo caso, le colonie, generalmente miste di albanesi e slavi, erano caratterizzate dalla mobilità dei loro componenti; la tendenza era però quella di integrarsi poco per volta con la popolazione locale, acquistando beni immobili e divenendo quindi cittadini a pieno titolo. Il cammino era faticoso: all'inizio si trattava infatti di domestici, cavallari, soldati, braccianti disponibili per ogni lavoro e impresa. Assai rari erano gli uomini d'affari, come quel Giorgio Radosalich, abitante di San Severo, che nel 1451 prese a suo servizio un altro slavo, Milich Milisich<sup>5</sup>.

L'assimilazione produsse generalmente nei discendenti degli immigrati la perdita della memoria delle proprie radici. Ciò accadeva con più facilità quando si trattava di piccoli gruppi, il cui arrivo e successiva integrazione d'altronde non meritarono l'attenzione della storiografia locale. La ricca documentazione, specialmente quella attinente a materie fiscali conservata nel Grande Archivio di Napoli, permette tuttavia di ricostruire con buona approssimazione non solo la mappa degli insediamenti, ma anche la loro consistenza, restituendoci sovente gli stessi nomi dei capifamiglia immigrati.

Per la Capitanata, ai dati già noti su Lucera, San Severo, San Giovanni Rotondo, Casalnovo Monterotaro e Trinitapoli<sup>6</sup>, aggiungiamo ora notizie sui gruppi slavo-

<sup>4</sup> Spremic M., art. cit., p. 100.

<sup>5</sup> SPREMIC M., art. cit., p. 94. Nel 1480 a San Severo Tullio Capoccio aveva come servo Gregorio, figlio di Radovan Miglenovich; un Petruzio, della stessa città, aveva invece una serva di nome Liubisava; ib., p. 92.

<sup>6</sup> Cfr. Colafemmina C., Slavi e albanesi a Lucera nei secoli XV-XVI, in Miscellanea di Storia Lucerina, I. Atti del I e II Convegno di Studi Storici, Lucera 1987, pp. 95-106; Corsi P., San Severo nel Medioevo, in Studi per una storia di San Severo, a cura di B. Mundi, San Severo 1989, I, pp. 316-317, 319-320; Colafemmina C., Albanesi e slavi a San Severo nei secoli XV-XVI, in 9° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo, 18-20 dicembre 1987), a cura di B. Mundi- A. Gravina, San Severo 1988, pp. 145-150, Id., Albanesi a San Giovanni Rotondo nel secolo XV, in 13° Convegno Nazionale sulla Preistoria ecc. (San Severo, 1991), Foggia 1993, pp. 211-217; Tomai-Pitinca E., Comunità di rito greco in diocesi di Benevento (Secolo XVI) (Casalnuovo Monterotaro e Greci), in "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata" 39 (1985), pp. 217-229; De Biase P., Gli Schiavoni e il Casale della Trinità nel primo Cinquecento. Note di demografia storica, in "Archivio Storico Pugliese" 39 (1986), pp. 393-404.

albanesi di Foggia, Manfredonia, Magliano, Volturino, Bovino, Accadia, Deliceto, Serracapriola, Vico e Rodi Garganico.

La presenza nel 1487 a Foggia di un discreto numero di albanesi - circa un centinaio di famiglie -, ci è noto dal ricorso da essi presentato presso la Camera della Sommaria contro la terra che li ospitava, accusata di volerli sottoporre a un carico fiscale indebito, imponendo loro l'acquisto di una quantità di sale superiore a quella di loro spettanza, calcolata sulla base dei nuclei familiari e delle loro facoltà. Ricordiamo che il Fisco esigeva cinquantadue grana per ogni tomolo di sale distribuito ai fuochi ordinari, il cui numero era fissato al momento del censimento. A coloro che venivano dall'Albania, dalla Grecia e dalle terre slave invase dai turchi, fu concesso di pagare la metà di ogni contributo; per l'imposta del focolare essi dovevano pagare undici carlini a fuoco7. I forestieri di solito non godevano del pieno diritto di cittadinanza, per cui erano tenuti a pagare contributi fiscali meno onerosi. Di qui tensioni e controversie, che finivano a Napoli, dinanzi al tribunale della Sommaria. In casi come il nostro, il tribunale dava ragione ai forestieri. E difatti in data 31 marzo 1487 la Sommaria ordinò all'università e agli uomini di Foggia, sotto pena di una multa di 25 once, di non gravare i ricorrenti, ma di distribuire loro soltanto il sale di loro spettanza8.

Se le università tendevano a riversare anche sui forestieri il peso delle tasse ordinarie di cui erano gravate, esse erano nello stesso tempo restie a condividere con loro i privilegi e le esenzioni di cui erano talora gratificate. Così, sempre a Foggia, la città aveva ottenuto nel 1496 da Ferrante II, in cambio dei buoni servigi prestati nei suoi confronti, l'immunità fiscale per dieci anni. L'immunità era stata confermata da re Federico, il quale, dinanzi al dubbio espresso dal commissario provinciale circa l'estensione del privilegio agli slavi e agli albanesi abitanti nella città, rispose il 5 maggio 1498 che era sua precisa volontà che anch'essi ne fruissero. Nel 1504 il nuovo commissario di Capitanata pretese però anche dagli albanesi e slavi di Foggia il contributo annuo di un ducato d'oro a famiglia imposto a tutti gli albanesi e slavi del Regno. Ci fu allora un altro ricorso a Napoli, e anche questa volta la Sommaria confermò che valeva ancora in favore dei ricorrenti l'esenzione decennale che era stata concessa alla cittadinanza foggiana<sup>9</sup>.

Assai importante è un intervento della Sommaria datato 22 gennaio 1507. Il tempo dell'esenzione decennale era ormai trascorso e il commissario reclamò ora anche dagli slavi, greci ed albanesi di Foggia le imposte da essi dovute. Solo che egli pretese le imposte corrispondenti a 98 nuclei familiari, che era il numero delle famiglie che erano state registrate diversi anni prima, non tenendo conto che nel frattempo, "per causa delle revolucione so state nel Regno", molti avevano lasciato la città e trasferito altrove il loro domicilio. Dinanzi alle proteste dei tartassati, la Sommaria rinnovò al commissario l'ordine di eseguire ogni anno il censimento

<sup>7</sup> Cfr. Bianchini L., Della storia delle finanze del regno di Napoli, Napoli 1859, p. 139.

<sup>8</sup> ASN, Sommaria, Partium 24, 258r.

<sup>9</sup> ASN, Sommaria, Partium 56, 98rv.

degli slavi, greci ed albanesi abitanti in ciascuna terra e quindi di esigere il contributo fiscale corrispondente. Per facilitare il suo lavoro per quanto concerneva Foggia, la Sommaria accluse nella lettera l'elenco dei capifamiglia registrati come forestieri nella vecchia numerazione e in più l'elenco di quegli slavi, greci ed albanesi che erano ormai entrati a far parte della popolazione stabile della città, e ciò per evitare che questi ultimi fossero sottoposti a duplice pagamento, come

foggiani cioè e come forestieri10.

Il 19 settembre dello stesso anno ci fu un intervento a beneficio degli slavi ed albanesi di Vico Garganico, in cui si imponeva al Commissario provinciale di esigere i pagamenti fiscali solo da quelli che realmente abitavano in quella terra, e non per un numero maggiore. Non volendo poi lo stesso Commissario far godere i nostri immigrati dello scomputo fiscale concesso a quella terra per le spese sostenute per sovvenire le truppe spagnole operanti nella contrada, col pretesto che slavi e albanesi non erano esplicitamente menzionati nella lettera da lui avuta in merito allo scomputo, la Sommaria provvide senza alcuna difficoltà a integrare l'omissione<sup>11</sup>. La situazione però non si acquietò mai del tutto. Nel 1527, infatti, il Commissario di Capitanata censì come fuochi straordinari alcuni schiavoni ed albanesi di Vico, che erano invece entrati a far parte dei fuochi stabili di quella terra. Questa presentò ricorso e ottenne che si soprassedesse all'esazione delle tasse nell'attesa che venissero inviate informazioni precise sul numero e il nome dei fuochi contestati<sup>12</sup>. Nel 1531 Vico conterà 349 fuochi ordinari, di cui 46 costituiti da slavi, e 25 fuochi straordinari, anch'essi slavi.

Una colonia slava composta da una sessantina di famiglie si insediò anche a Deliceto, nella parte occidentale della Capitanata. Pure qui alla fine della sovranità aragonese si verificò un calo di presenze, e al Tesoriere provinciale giunse nel 1504 l'ordine di esigere dagli slavi e dagli albanesi del luogo i contributi fiscali soltanto per 18 famiglie<sup>13</sup>.

Nello stesso anno, al Commissario provinciale che voleva imporre a cinque fuochi albanesi abitanti a Volturino la tassa dovuta dagli albanesi che si stabilivano nel Regno, la Sommaria ordinò di verificare l'ultimo censimento, in base al quale si sarebbe provato che i suddetti albanesi, che si erano sposati in quella terra, erano stati annoverati tra i 60 fuochi ordinari al tempo di re Federico (1496-1501), quando quella località risultò "disfacta et diminuita de fochi". Un particolare importante: la Camera della Sommaria non fu in grado di inviare al Commissario copia dell'ultimo censimento, perché esso era andato perduto insieme con molte altre scritture nei disordini scoppiati quando re Federico abbandonò Napoli. Del

<sup>10</sup> ASN, Sommaria, Partium 70, 142rv.

<sup>11</sup> ASN, Sommaria, Partium 61, 15v-16r. Un altro intervento a favore degli slavi ed albanesi divenuti cittadini di Vico si avrà il 6 aprile 1527: ASN, Sommaria, Partium 122, 22v.

<sup>12</sup> ASN, Sommaria, Partium 122, 22v.

<sup>13</sup> ASN, Sommaria, Partium 57, 151v.

censimento conservavano invece copia le autorità di Volturino e ad esse il commissario avrebbe dovuto rivolgersi per consultarlo e fare i dovuti riscontri<sup>14</sup>.

In favore degli slavi ed albanesi che erano entrati a far parte della popolazione di Manfredonia, e anche qui per evitare che fossero sottoposti a duplice tassazione, era intervenuta la Camera della Sommaria il 10 aprile 1497<sup>15</sup>. L'ordine fu reiterato il 30 agosto dello stesso anno, con l'aggiunta che per quanto concerneva il tributo di un ducato l'anno dovuto dagli slavi ed albanesi non annoverati tra i cittadini, esso non doveva essere pagato direttamente dagli interessati ma prelevato dai proventi delle tasse e gabelle decretate dall'università per mettere insieme il denaro necessario ad assolvere agli oneri fiscali<sup>16</sup>.

Il 24 maggio 1497, su richiesta degli slavi ed albanesi abitanti a Bovino, la Sommaria ordinò al Commissario provinciale di provvedere perché quella università non costringesse i ricorrenti al pagamento di "cose straordinarie né altre

angarie" se non voleva che essi se ne andassero ad abitare altrove17.

Il 5 settembre dello stesso anno la Sommaria ordinò al Commissario di Capitanata di includere l'albanese Ianni Criodo tra i fuochi ordinari di Serracapriola, che veniva così ad essere tassata per 221 fuochi, togliendolo dal numero degli altri albanesi e slavi che abitavano in quella terra come fuochi straordinari. Dalla lista di questi ultimi doveva essere pure escluso Luca de Matalena, che era stato annoverato tra i fuochi ordinari come "Taliano"<sup>18</sup>.

Terminiamo questa serie di notizie con un documento datato 31 marzo 1522 riguardante Rodi Garganico. Si tratta anche questa volta di una lettera della Camera della Sommaria in cui si ricorda al Commissario provinciale l'esenzione decennale dalle tasse concessa nel 1520, quando era stato eseguito l'ultimo censimento, a quindici famiglie slave giunte nella cittadina due anni prima. L'arrivo era stato registrato da Pierpaolo de Aserio, razionale della Regia Camera, e i nomi da lui censiti avevano trovato riscontro in quelli segnati in una lista dei nuovi venuti redatta dal locale arciprete. Per altri due fuochi slavi, invece, che abitavano a Rodi da oltre un decennio, avrebbe avuto vigore l'esenzione fiscale quinquennale concessa nel 1517 a tutti gli abitanti stabili della cittadina per le spese da essi sopportate per la riparazione delle mura. Il registro della Sommaria riporta in calce alla lettera i nomi delle coppie slave giunte a Rodi nel 1518: Matteo ed Elena Scavone, Michele e Lucia Scavone, Marco e Milia Nasomuzzo, Cazzulo e Margherita Scavone, Giovanni e Iara Scavone, Paolo e Margherita Schiavone, Matteo e Chiara Scavone, Antolo e Caterina Schiavone, Iura ed Elena Schiavone, Gregorio e Lucia Schiavone, Pietro ed Elena Schiavone, Marco e Lucia Schiavone, Giovanni e Lucia Schiavone, Matteo e Cansa Scavone, Biagio e Caterina Scavone. Due nuclei familiari che si

<sup>14</sup> ASN, Sommaria, Partium 57, 91rv.

<sup>15</sup> ASN, Sommaria, Partium 38, 275v.

<sup>16</sup> ASN, Sommaria, Partium 42, 225rv.

<sup>17</sup> ASN, Sommaria, Partium 33, 264r.

<sup>18</sup> ASN, Sommaria, Partium 42, 227rv.

erano stanziati a Rodi già da alcuni anni erano intestati a Yulo di Pietro e alla moglie Clara e a Vuco e Galza Scavone<sup>19</sup>.

I documenti finora rinvenuti rivelano poco sulle occupazioni dei nostri immigrati. Come si è detto all'inizio, essi erano disponibili per qualsiasi attività. Qualche esempio. Alcuni compaiono nel registro dei conti per i lavori del castello di Manfredonia eseguiti negli anni 1487-1491 come fornitori di calce, pietre, attrezzi in legno<sup>20</sup>, come manovali nel registro delle spese dello stesso castello per gli anni 1507-152921. Anche lo scavo del fossato per il restauro e potenziamento de castello di Monte Sant'Angelo negli anni 1490-1491 annoverò slavi e albanesi tra gli operai<sup>22</sup>. Alcuni albanesi reclutò a Foggia nel 1509 un messer Gerolamo Iannicolo per servirsene come bravi e per occupare ed arare abusivamente alcune terre del notaio Cristoforo de Senise23. Un documento del 1488 ricorda alcuni greci ed albanesi di Magliano e di altri casali come proprietari di cavalli. Gli animali erano stati requisiti per commissione del re dal magnifico Ioanne Antonio, il quale ne aveva poi rilasciati quattro ai loro proprietari senza però averne avuta facoltà e forse pressato da minacciosa richiesta. Condannato dalla Camera della Sommaria a restituire i cavalli o a rifonderne il prezzo, egli chiamò in causa il capitano di Magliano che si era fatto suo garante nel caso fosse stato condannato per quanto aveva fatto. La Sommaria accolse il ricorso e ordinò al capitano, sotto pena di una multa di 25 once, di provvedere al recupero degli animali; onde evitare imbrogli fornì anche la descrizione delle bestie e i nomi dei greci e degli albanesi che ne erano proprietari. Ci si permetta di riportare, a chiusura di quest'altra puntata di storia minima di povera agente, i nomi e la descrizione:

"Ad Alexio Bressano de Corubula cavallo uno de pilo sorocigno.

Ad Ioanne Luca de Françale cavallo uno liardo scuro.

Ad Cola de Francale dicto Sancto Leuce cavallo uno bayo.

Et ad Ioanne Licursi de Sancto Felice cavallo uno de pilo bayo con la stella in fronte"24.

<sup>19</sup> ASN, Sommaria, Partium 169, 169v-170r.

<sup>20</sup> Cfr. Fonti Aragonesi, VI, a cura di C. Salvati, Napoli 1968, pp. 101, 115, 125, 130, 127, 138.

<sup>21</sup> Cfr. Serricchio C., La fabbrica del castello di Manfredonia in un libro di conti del 1507-1529, in 8° Convegno Nazionale sulla Preistoria ecc. (San Severo, 12-14 settembre 1986), a cura di B. Mundi-A. Gravina, San Severo 1988, pp. 208-209. Un Dominico Albanese fu utilizzato per cinque mesi come spia a favore degli spagnoli, insieme con Ioanne Calabreso, nel campo di Camillo Orsini durante l'assedio di Manfedonia del 1528. Cfr. op. cit., p. 230.

<sup>22</sup> AZZARONE M., Il castello di Monte Sant'Angelo: il "Quaderno" delle spese dei lavori negli anni 1490-1491, in "Garganostudi" 10 (1987), pp. 37, 39, 49.

<sup>23</sup> ASN, Collaterale, Partium 8, 79rv.

<sup>24</sup> ASN, Sommaria, Partium 38, 275v.

#### APPENDICE DOCUMENTARIA

1

#### 1487 marzo 31, [Napoli].

Su querela degli Albanesi abitanti a Foggia, la Camera della Sommaria ordina all'università e agli uomini di quella terra di non imporre ai querelanti, per fini fiscali, l'acquisto di una quantità di sale superiore a quanto dovuto in base alle loro facoltà. ASN, Sommaria, *Partium* 24, 258r.

Pro Albanensibus sistentibus in Fogia.

Magnifici viri etc. Per parte deli Albanisi habitanti in quessa terra de Fogia nce è stato con querela exposto como per vui sonno multo gravati circha la contributione del sale quale fate in quessa terra cum darli più quantità de sali de quella quale iustamente li compete, in loro dampno et interesse, supplicance per questo provedamo a lloro indemnità. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che al recepere de epsa non debeate aliquo modo gravare ipsi exponenti circha la contribucione deli sali predicti in donarli più quantità de quella che iustamente li compete iuxta eorum facultatem, immo li distribuerite quella quantità che iustamente ve li tocharà. Et non fate lo contrario etc. Et in la pena de unce XXV etc. La presente po serrà per vui lecta volimo restituate per cautela al presentante. Datum in Camera ultimo martii 1487. Iulius de Scorciatis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

Universitati et hominibus terre Fogie.

2

#### 1488 agosto 19, [Napoli].

Su ricorso del magnifico Giovan Antonio di Magliano, la Sommaria ordina al capitano di quella terra di rimettere in potere del ricorrente quattro cavalli che erano stati tolti ad alcuni greci ed albanesi per commissione del Re e che aveva poi indebitamente restituiti agli stessi; in calce alla lettera sono riportati i nomi degli albanesi e dei greci e la descrizione dei cavalli.

ASN, Sommaria, Partium 30, 152v.

Pro Iohanne Antonio de Magliano.

Capitaneo, lo magnifico Ioanne Antonio de Magliano con querela nce è stato che quisti di proximi passati havendo tolti certi cavalli ad certi greci et albanesi dele pertinencie de Capitinata per commissione dela Maiestà del signor Re, et de quelli per lo dicto Ioanne Antonio ne foro restituiti ali soctascripti greci cavalli quactro senza ordinacione iusta alcuna, secundo appare per li soy cumpti presentati in questa Camera, deli quali cavalli lo dicto Ioan Antonio ne è stato condempnato per questa Camera ala restitucione de quelli si extant, et si non extant al prezo. Et perché dice el dicto

Iohan Antonio che per vui li fo promesso quando restituio dicti cavalli che essendo condempnato per questa Camera ad dare del suy cumpti li facevano restituire dicti cavalli, pertanto ve decimo et officii auctoritate qua fungimur ve comandamo che in termine de dì sey inmediate sequentes poy del recepere dela presente, debiate restituire o fare restituire al dicto Ioan Antonio dicti quactro cavalli o ad altro per sua parte. Et de ciò non fate lo contrario per quanto non volete incorrere in la pena de unce XXV. Et si del presente mandato ve sentite agravato, comparite infra el dicto tempo in la dicta Camera allegando la causa perché non site tenuti ala restitucione de quelli che ve serrà ministrata expedita iusticia. La presente etc. Datum etc. Die XVIIII augusti 1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. Cesar rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

Nomina predictorum Grecorum et Albanensium sunt ista, videlicet:

Ad Alexio Bressano de Corunula cavallo uno de pilo sorocigno.

Ad Ioanne Luca de Francale cavallo uno liardo scuro.

Ad Cola de Françale dicto Sancto Leuce cavallo uno bayo.

Et ad Ioanne Licursi de Sancto Felice cavallo uno de pilo bayo con la stella in fronte.

3

#### 1497 aprile 10, [Napoli].

Su esposto degli slavi e degli albanesi abitanti a Manfredonia, tra i cui fuochi erano annoverati, la Sommaria ordina al capitano della città di non esigere dagli stessi contributi diversi da quelli degli altri cittadini.

ASN, Sommaria, Partium 38, 275v.

Commissario, per parte deli schiavuni et albanisi habitanti in Manfredonia nce è stato exposto como essendono stati numerati in dicta cità per fochi et pagandono la rata veli tocha de fochi et sali con la dicta cità como li altri citatini de quella, per vui se intendeno noviter constrengere ad pagare la rasone de uno ducato per foco ultra lo dicto pagamento, cussì como pagano li altri schiavoni et albanisi che non sonno stati numerati per fochi, supplicance per questo provedamo ala loro indepnità. Pertanto con la presente ve mandamo copia et lista deli schiavuni et albanisi foro trovati habitare in dicta cità in dicto tempo dela ultima numeratione et ve decimo et ordinamo che debiate deligentemente informare se quelli haveno pagato et pagano con dicta università la rasone de fochi et sali et se sonno stati agregati con lo numero deli fochi de quella, et essendo cussì, non li debiate constrengere ad altro pagamento perché non pare cosa iusta habiano da pagare dui pagamenti per una medesima causa, et casu quo non contribuessero con dicta università, exigerrite de ipso quello pagamento che exegerrite dali altri schiavuni et albanisi che habitano in le terre de vostra iurisdictione. Verum quando ve occorresse alcuna cosa in contrario, per vostre lictere ncende donarrite adviso ad zò se possa providere ad quanto serrà de bisognio. La presente etc. Datum etc. X aprilis 1497. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus etc.

Post datum: Tucti quelli altri schiavuni el albanisi quali de novo venessero ad habitare in dicta cità, ve farrite pagare dicto ducato per foco.

4

#### 1497, aprile 10, [Napoli].

Su esposto dell'università di Accadia, la Sommaria ordina a Francesco Brancaleone di prendere informazioni, e quindi provvedere sotto il profilo fiscale, su otto casate di slavi ed albanesi che si erano allontanati da quella terra ed erano andati ad abitare in altri luoghi della sua provincia.

ASN, Sommaria, Partium 38, 276v.

Universitatis et hominum Acquadie.

Commissario, per parte dela università et homini de Acquadia nce è stato exposto como da dicta terra se sonno partuti circa octo case de fochi de schiavuni et albanisi et andati ad habitare ad altri lochi de quessa vostra decreta provintia, per li quali ipsi exponenti so constricti ad pagare uno ducato per ciaschuno foco de dicti schiavuni et albanisi partuti, cussì como haveno pagati per lo passato, in loro grave dapno et interesse, supplicance per questo provedamo ala sua indepnità. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et ordinamo che al recevere de epsa ve debiate informare se dicti albanisi et schiavuni quale so partuti da dicta terra d'Acquadia pagavano dicto ducato per focho, et pagandolo ve informarite dove sonno andati ad habitari et quilli exigeriti per parte dela Regia Corte da quelle terre dove sonno andati ad habitare et li excomputarite et tanto meno exegerrite da ipsi exponenti. Datum in eadem Camera X aprilis 1497. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

Francisco Brancaleone.

5

#### 1497 maggio 24, [Napoli].

La Sommaria ordina al Commissario provinciale di informarsi diligentemente a riguardo di un memoriale presentato dagli albanesi e dagli slavi abitanti a Bovino, nel quale essi si lamentavano dei contributi straordinari e di altre angherie a cui voleva costringerli la locale università.

ASN, Sommaria, Partium 33, 264r.

Pro Sclavonibus.

Commissario, per parte deli sclavuni et albanisi habitanti in la cità de Bovino è stato presentato in questa Camera memoriale, lo quale presentibus intercluso ve remictimo et ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa del contenuto in quello ve debiate diligentemente informare et inde debiate providere che ipsi exponenti non siano constricti da dicta università ali dicti pagamenti de cose extraordinarie né altre angarie contenute in dicto memoriale, ad tale che possano habitare in quella et non siano necessitati per tale causa devernose partire, et si dicta università pretenderrà havere alchuna causa in contrario, debia quella legitime infra termine de XV di preponere et allegare in questa Camera, che li serrà ministrata iusticia. Et la presente etc. Datum etc. Die XXIIII maii 1497. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

6

#### 1497 agosto 30, Napoli.

Su ricorso dell'università di Manfredonia, la Sommaria ordina al Commissario di Capitanata di non dare molestia agli slavi ed albanesi annoverati con la popolazione locale in ordine all'esazione di una tassa di recente imposta; quanto agli slavi ed albanesi non inscritti tra i fuochi cittadini, il loro contributo doveva essere prelevato da quanto raccolto dalla tasse e gabelle con cui l'università assolveva ai propri oneri fiscali.

ASN, Sommaria, Partium 42, 225rv.

#### Universitatis Manfridonie.

Commissario, per parte dela cità de Manfredonia de quessa vostra decreta provincia è stato exposto ala Maiestà del signor Re como per vuy se dona molestia a multi sclavuni et albanisi de dicta cità per lo pagamento del ducato per focho ad quella novamente imposto per la prefata Maiestà, quali sclavuni et albanisi dice essereno citadini de dicta cità et contribuireno ale fiscale funciune como ad fochi ordinarii, per lo che venerriano essere dupplici overo gravati, supplicando soa Maiestà non li facesse indebitamente gravare ne vexare. Et perché la intencione de sua Maiestà è che ad quilli tali sclavuni et albanisi fossero citadini et contribuissero ale functiune fiscale como fochi ordinarii non li sia data molestia alcuna per la exapcione de dicto ducato noviter imposto, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che ad quilli sclavuni et albanisi trovarrite essereno agregati al numero de dicta cità et havereno contribuito et che contribuiscono ale functiune fiscale como li altri fochi ordinarii de quella, non date né permictate sia dato impedimento né perturbacione alcuna per la exapcione de dicto ducato, ma tale ducato exegerrite da quilli non fossero agregati al numero de dicta cità né con quella contribuissero ale fiscale funciune. Et quantunca alias per questa Camera ve sia stata remessa copia deli albanisi et sclavuni numerati in dicta cità, pur al presente ad mayorem cautelam ve la remectimo et ve dicimo et ordinamo che si ultra li in dicta lista annotati trovassivo essereno venuti altri sclavuni o albanisi ad habitare in quella cità, da quilli tali exegerrite el dicto ducato per focho

et non da li numerati con dicta cità ut supra. Et perché como sapite dicta università pagha le fiscale functiune per dacii et cabelle, a le quale contribuisce ciascheuno in quella conmorante, et cossì ce venerriano ad contribuire quilli sclavuni et albanisi fossero venuti ad habitare in quella dopo la dicta numeracione et serriano constricti a dupplicato pagamento, ve dicimo però et ordinamo che da quilloro debiate tale ducato exigere. Et per evitare loro iusta querela, farrite che la università de dicta cità de Manfredonia accolle et agreghe ad sé dicto pagamento aczio non se habiano ad congustiare dicti sclavuni et albanisi essereno constricti ad dupplicato pagamento. Et non farrite lo contrario per quanto amate la gracia dela Maiestà del signor Re. Datum Neapoli penultimo augusti 1497. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

7

#### 1497 settembre 5, [Napoli].

La Sommaria ordina al Commissario di Capitanata di includere Ianni Criodo tra i fuochi ordinari di Serracapriola, che viene così ad essere tassata per 221 fuochi, e non tra quelli degli albanesi e slavi che abitavano in quella terra; dalla lista di quest'ultimi deve essere pure escluso il fuoco di Luca de Matalena, annoverato anch'egli tra i fuochi ordinari come "Taliano".

ASN, Sommaria, Partium 42, 227rv.

Universitatis et hominum terre Crapriole.

Commissario, la università et homini dela Serra Crapriola nce haveno facto intendere che per la lista de li sclavuni et albanisi ad vui mandata pretendite con dicti sclavuni fare pagare Ianni Criodo, lo quale quantuncha sia stato posto in la dicta lista como albanese, anticamente have habitato et habita in dicta terra et pagato li pagamenti fiscali con la dicta università per la rata ad ipso tangente iuxta lo appreczo et catasto dela dicta terra et inadvertenter la terra predicta conpare sia stata taxata per lo focho de dicto Ianni Criodo, supplicance vogliamo providere tanto ala indempnità de dicta terra quanto etiam dela Regia Corte. Et reconosciuta per questa Camera la particulare numeracione deli fochi ultimamente facta in dicta terra, appare lo dicto Ianni so più anni passati havere pagato et contribuito con la dicta università in li dicti fiscali pagamenti et altri carrechi occurrenteno ala dicta università ciascuno anno, per la quale cosa la dicta università se devea taxare più deli fochi ducento vinti che se trova taxato in lo ultimo cedulario un altro focho delo dicto Ianni Criodo posto in lo dicto numero et lista de albanisi, el che pare sia proceso inadvertenter. Et però ve ordinamo et per la presente ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur comandamo che dalo tempo dela imposicione de uno ducato per focho de dicti albanesi et sclavuni debiate imponere et exigere ala dicta universitate et addere alo cedulario de dicta terra lo dicto focho de Ianni Criodo, ita tamen che como era taxata per fochi ducento vinti ala imposicione predicta in antea, sia et reste taxata per fochi ducento vintiuno, et per tanti fochi exegerrite dala dicta università li pagamenti fiscali, acioché la Regia Corte non sia

defraudata de dicto focho, et tali albanisi exegerrite tanto meno quanto montava la taxa de dicto Ianni Criodo.

Preaterea havimo intiso che dicti sclavuni notati in la lista ad vui mandata pretendono constrengere Luca de Matalena ad pagare la taxa de uno ducato per foco como ad albanese, et per la lista ad vui mandata possite conprendere et ben vedere che lo dicto Luca non sia stato dato ne nominato in la dicta lista, acteso che per la dicta numeracione fo nominato et taxato in dicta terra per focho taliano. Pertanto al recepere de questa provedate che dali dicti sclavuni et albanisi in la dicta lista nominati non li sia dato impaczio ne molestia alcuna, ma che habia da pagare con la dicta università per la sua rata como ei stato solito et consueto. Non fando etc. Et in la pena de uncze vinticinque etc. La presente retenendone adpresso de vui ad ipsorum expensas etc. Datum etc. Die V° septembris 1496 (sic). Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. Leonardus Campanalis rationalis. P. Compater pro magistro actorum.

8

#### 1504 maggio 8, [Napoli].

Su esposto dell'università di Foggia, la Sommaria ordina al Commissario di Capitanata che gli slavi ed albanesi abitanti in quella terra siano compresi nel privilegio che esentava Foggia dal pagamento dei contributi fiscali per dieci anni.

ASN, Sommaria, Partium 56, 98rv.

Universitatis Fogie.

Commissario, per parte dela università et homini de Fogia è stato exposto in questa Camera como per vui novamente so molestati li schiavuni et albanisi loro citadini ad pagare li pagamenti fiscali ad ragione de uno ducato d'oro per foco lo anno. secundo se domanda ali altri schiavuni et albanisi del regno, supplicandoce actento che dicti schiavuni et albanisi gaudeno la franchicia concesa a dicta terra per la felice memoria del re Ferrando Secundo et confermata per lo signor re Federico et per lo ill.e Duca de Terranova locumtenente generale così como gaudeno li citadini de dicta terra havessemo provisto non siano molestati. Et volendo questa Camera procedere maturamente, havimo facto reconoscere le cautele che loro teneno de dicta franchitia et inmunità et se trova che ad quatro de magio 1496 actento li boni servitii prestiti per dicta università et homini al dicto signor re Ferrando Secundo li fo concesa la inmunità de pagamenti fiscali per X anni, et deinde per lo signor re Federico li fo confirmata, et fandose in quel tempo per lo Commissario dela provincia dubio se in quella inmunità se intendeano li schiavuni et albanesi habitante in Fogia, demum a V de octubro 1498 per dicta Maiestà foro scripte littere al dicto Commissario che la voluntà sua era con dicta franchicia et exempcione se intendessero li Schiavuni et Albanisi predicti: et visti li cunti IIe et IIIIe indictionis, che lo cunto del anno 3e non se trova, et in quelli no se mostra introyto alchuno de dicti schiavuni et albanisi et cussì li capituli expediti per lo dicto signor Locumtenente Generale a dicta università a primo de magio presente infra li altri ce uno capitulo per lo quale se concede dicta inmunità de X anni utili de li pagamenti ala dicta università de Fogia secundo fo concesa per lo dicto signor re Federico, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo non debiate dare inpaczio ne molestia alchuna a dicta università schavuni et albanisi habitante in quella per li pagamenti fiscali ordinarii inposti et inponendi durante el tempo de dicta gracia et exemptione per li dicti X anni utili. La presente, po' che de epsa haverite pigliato transumpto, restituerite al presentante. Datum in dicta Camera Summarie VIII maii 1504. Michael de Aflicto locumtenens. Antonius Constantius etc. F(ranciscus) Coronatus etc.

9

#### 1504 ottobre 7, [Napoli].

Al Comissario provinciale che voleva imporre a cinque fuochi albanesi abitanti a Volturino la tassa dovuta dagli albanesi, greci e slavi, la Sommaria ordina di verificare l'ultimo censimento, in base al quale si evidenzierebbe che i suddetti albanesi erano stati annoverati tra i 60 fuochi ordinari di quella località.

ASN, Sommaria, Partium 57, 91rv.

Universitatis Voltorini.

Comissario, per parte dela università de Voltorino de quessa vostra decreta provintia è stato exposto in questa Camera che per vui se intende constringere dicti exponenti a pagare la solutione de li infrascripti cinco albanisi per lo pagamento deli albanisi, greci et schiavuni imposto separato delo ordinario, al che dicono non essere tenuti, acteso che licet alias dicti infrascripti albanisi fossero stati numerati in lo pagamento deli schiavuni, greci et albanisi, non de meno in tempo del serenissimo re Federico essendo disfacta dicta terra et diminuita de fochi, li dicti infrascripti albanisi essendono accasati in dicta terra et fandose nova numeratione in quella, foro posti in lo numero deli fochi sexanta in li quali fo reducta dicta terra per li pagamenti de terczi et sali ordinarii et però non seria conveniente havessero da pagare duplicati pagamenti, supplicance provedessemo ala loro indemnità. Et reconoscendose per nui le provisiune alias expedite per questa Camera ad instantia de dicta universita per causa dela dicta reductione de fochi sexanta et trovamo solo la dicta reductione facta ali dicti fochi sexanta per renumeratione facta in tempo del predicto serenissimo re Federico, et non trovandose dicta renumeratione perché se trova persa con multe altre scripture che foro perse et tolte da dicta Camera in lo recesso del dicto re Federico, et volendose per nui supra ciò debite providere, acteso che per dicta università se allega havere la copia de dicta particulare renumeratione quale fo facta in tempo vostro per mano de Panuntio vostro substituto per la quale fo reducta ali dicti fochi sexanta, però per la presente officii auctoritate qua fungimur ve dicimo et ordinamo che ve debiate informare dela dicta copia de dicta renumeratione et ancho delo numero deli fochi che de presente habitano in dicta terra et trovando che li dicti infrascripti cinco fochi de albanisi siano posti et inclusi in lo numero de dicti fochi sexanta per lo quale fo reducta dicta terra ut supra, li lassariti con dicti pagamenti ordinarii de tercii et sali et non darite altramente impaccio per lo dicto pagamento deli schiavuni, greci et albanisi, et trovando altramente che dicti fochi infrascripti overo parte de ipsi excedessero lo numero de dicti fochi sexanta, li exigerite per lo pagamento contingente ad dicti albanisi secundo lo ordine supra ciò dato. Non fando etc. La presente po lecta restituerite al presentante retinendone appresso de vui autentico transumpto. Datum etc. Die VI octobris 1504. Michael de Aflicto locumtenens. Berardinus de Cioffis rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

10

#### 1504 ottobre 29, Napoli.

Su ricorso degli albanesi e slavi di Deliceto, la Sommaria ordina al Commissario provinciale di esigere dai ricorrenti i pagamenti fiscali relativi a 18 fuochi e non a 58, come era invece nella vecchia numerazione.

ASN, Sommaria, Partium 57, 151v.

Pro Albanensibus et Scavonis Deliciti.

Comissario, li albanisi et scavuni de Dilicito ne hanno facto intendere cum querela como per vui se intendeno constrengere ad pagare li pagamenti per loro ala Regia Corte debiti per loro numero de fochi cinquantanove secundo erano taxati per li tempi paxati. non havendo consideratione et respecto ala nova et ultima numeratione facta de dicti albanesi et scavuni de conmissione de questa Camera per Carlo dela Cavallaria vostro precessore in loro danno et interesse, supplicance però provedamo ala loro indepnità. Et perché essendo stato reconosciuto lo cunto presentato in questa Camera per lo dicto Carlo vostro precessore se trova havereno exacto da dicti albanisi et scavuni li pagamenti per loro ala Regia Corte debiti ad rasone de fochi deceocto secundo per ipso foro trovati abitare in dicta terra de Dilicito iuxta la numeratione per ipsum facta de ordine de quessa Camera et producta et assignata in lo cunto predicto. Pertanto ve decimo et ordinamo debiate exigere et fare exigere dali albanisi et scavuni predicti li pagamenti per loro debiti et debendi per lo numero de fochi deceocto predicti et non più secundo la numeratione et taxa facta in tempo del dicto vostro precessore. Et non fate altramente etc. La presente retenendo appresso de vui copia autentica volimo per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli etc. XXVIIII octobris 1504. Michael de Aflicto locumtenens. Bartholomeus Felix racionalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

11

#### 1504 novembre 19, Napoli.

Su ricorso dell'università di Vico, la Sommaria ordina al Commissario provinciale di esigere i pagamenti fiscali degli slavi e albanesi che realmente troverà abitare in quella terra, e non per un numero maggiore; inoltre, nello scomputo concesso alla stessa terra per le spese sostenute a causa degli spagnoli devono essere compresi anche gli slavi e gli albanesi.

ASN, Sommaria, Partium 61, 15v-16r.

Universitatis Vici.

Conmissario, per parte dela università et homini de Vico de quessa provincia de Capitinata ncè è stato exposto como essendono stati de presente per vui numerati li fochi deli schavuni et albanise quali habitano in dicta terra, per vui se intendeno constrengere ad pagare lo pagamento delo ducato per foco a lloro tangente per multo magiore numero de fochi de quilli li havite trovati habitare sub pretextu che alias siti informato che in dicta terra ncende habitavano multi magiore quantità, supplicandonce per questo provedamo a la lloro indempnità. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur conmectimo et ordinamo che receputa la presente non debiate constrengere dicta università né dicti schavuni et albanisi ad pagare dicto pagamento de uno ducato per foco se non tantum per quillo numero et quantità de fochi quali li havite trovati habitare de presente, non obstante che alias ncende fossero habitati più, perché como sapite quissi se deveno contare omne anno et quando augmentano et quando diminuiscono.

Ceterum per parte de dicta università nce è stato exposto como per vui alo excomputo quale havite de fare a dicta università in li pagamenti fiscali per causa dele spese facte ad spagnioli per virtù dele littere quale havite da questa Camera in tale excomputo non ce intendite dicti schavuni et albanisi, sub pretextu che in dicte littere la exposicione solum dice per parte de dicta università et homini de Vico et non de dicti schavuni et albanisi. Pertanto ve dicimo et ordinamo che dicte nostre lictere debiate intendere ed exequire cussì como se dicessero per parte dela università et homini de Vico et deli schavuni et albanisi se habitanteno in quella, et cussì veli declaramo. La presente restituerite al presentante. Datum Neapoli die XVIIII novembris 1504. Michael de Aflicto locumtenens. Iacobus de Gello. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

Conmissario Capitinate.

12

#### 1507 gennaio 22, [Napoli].

Su ricorso dell'università di Foggia, la Sommaria ordina al Commissario provinciale di fare il censimento degli albanesi, slavi e greci abitanti temporaneamente in quella terra e di tassarli in base al numero dei fuochi che troverà; al fine di evitare errori,

viene inviata anche la lista degli albanesi, slavi e greci che erano entrati a far parte dei fuochi ordinari.

ASN, Sommaria, Partium 70, 142rv.

Universitatis Fogie.

Comissario, per parte dela università et homini dela terra de Fogia de quessa vostra decreta provincia è stato exposto in questa Camera che vui li molestate per lo pagamento deli albanisi et schiavuni ad ragione de fochi 98, per tanti dicite havere havuto in nota per lo cedulario de questa Camera ad vui traddito, al che dicono non esserno tenuti peroché dicto numero è secundo lo cedulario facto in tempo dela ultima numeracione et che per esserno gente vacabunde al presente non se trovano habitare in dicta terra per causa delle revolucione so state in del regno, supplicance provedessemo a la lloro indempnità. Et parendoce tal demanda iusta, acteso che per li dicti respecti alias per questa Summaria fo provisto che omne anno se facesse la numeracione de dicti schiavuni et albanisi per ciascuna terra et che per quelli fossero trovati habitare fossero constricti ad pagare lo dicto pagamento, però per la presente ve decimo et ordinamo che debiate numerare dicti schiavuni, greci et albanisi habitanti in dicta terra de Fogia et per quilli trovarrite habitare exigerrite lo pagamento predicto secundo lo numero de ipsi non obstante lo cedulario ad vui traddito iuxta lo dicto ordine, et aczioché ve sappiate governare ve mandamo la inclusa lista particulare delo numero nome et cognome de dicti 98 fochi numerati in dicta ultima numeracione per intendere et conoscere lo bisogno per indempnità dela Regia Corte como per la justicia, quale numeracione per vui facta ut supra la remecterrite in questa Camera clausa ed sigillata decet aczoché se habia noticia de tucto. Et considerato che in lo numero deli fochi ordinarii de dicta terra se trovano ascripti annumerati alcuni fochi de schiavuni, greci et albanisi quali pagano et so posti in lo pagamento ordinario de tercii et sali, per non farse in dicta numeracione alcuno errore overo dupplicacione ve mandamo ancho con la presente lista particulare de tucti quelli schiavuni, greci et albanisi sono posti et aggregati in lo numero deli fochi ordinarii ut supra, aczoché como ei dicto non se possa comenctere alcuno errure ut supra. Et de cziò non farite lo contrario per quanto etc. Datum etc. 22 ianuarii 1507. Posta datum: La presente po' lecta, restituerite etc. Michael de Aflicto locumtenens. Iacobus de Gello. Berardinus de Cioffis racionalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum.

13

#### 1509 agosto 20, [Napoli].

Il Consiglio Collaterale ordina al governatore Iacobo Pignatello di provvedere perché notar Cristofaro de Senise, cittadino di Foggia, possa coltivare le sue terre, invase ed arate da un messer Ieromino Iannicolo con l'ausilio dei suoi garzoni e di alcuni albanesi.

ASN, Collaterale, Partium 8, 79rv.

Rex Aragonum etc.

Magnifico Gubernatore, notario Christofaro de Senise citatino et habitanti in Fogia ne ha facto intendere che per industriarse et vivere bonamente, havendose comperate certe quantità de mayese et restoce per seminarle lo anno passato da duy citatini da Fogia site nel pertinentie deli feudi, quale non possendo sementare per li multi affanni et iniuste molestie dateli, sperando como spera semenarle lo anno futuro, uno messer Ieromino Iannicolo, un de soy persecutori, violenter et de facto è andato et pigliatose dicte terre et quelle arate et fato arare da duy carconi et certi albanissi, non obstante che per acti pubblici et privati ipse notar Christofaro havesse requestro, dicti messer Ieromino et albanesi col favore de quello le anno arate et fate arare, ante pupplicamente che andando may ad dicte terre farlo trovar morto, in grave suo danno et preiudicio, supplicance che volissimo providere ala sua indemnità et che non sia in suy cose indebitamente violentato. Nuv volendo providere, ve dicimo ordinamo et comandamo che vocatis vocandis et ipsorum iuribus auditis ministrarite al dicto notar Christofaro iusticia expedita, procedendo summarie simpliciter et de plano et sola tantum facti veritate actenta, per modo che ipso exponente non havia materia poterse iustamente querelare. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gratia dela Catholica Maiestà et pena de ducati mille non volite incurrere. La presente reste al presentante. Datum in Castello Novo Neapolis XX augusti 1509. El Conde Lugartenente General. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Exea secretarius.

Dirigitur Iacobo Pignatello.

#### 14

#### 1522 marzo 31, [Napoli].

Su ricorso dell'università di Rodi, la Sommaria ordina che a 15 fuochi di slavi giunti in quella terra nel 1518 venga riconosciuta l'immunità fiscale decennale concessa loro nel 1520; per altri due fuochi, abitanti in quella terra da oltre un decennio, vigevano invece gli oneri e le franchigie dei fuochi ordinari.

ASN, Sommaria, Partium 169, 169v-170r.

#### Pro universitate Rodi.

Magnifice vir etc. Per parte dela università et homini dela terra de Rodi de quessa provincia de Capitinata è stato con querela exposto in questa Camera como essendo stata servata inmune et franca dal nobile Ioanne Tomase regale tunc regente dela provintia in anno VIII indictionis deli fochi 17 de Schiavuni per virtu dele littere del conde ill.mo don Ramon de Cardona tunc viceré de quisto regno, li quali erano stati inventi et numerati in dicta terra per Petro Paulo de Aserio racionale de questa Camera, novamente dice essere stata significata ad pagare per lo ordinario et extraordinario de dicti fochi 17 de sclavuni ducati 22.1. 2,1/3 et per questo per non havere producto lo dicto Ioanne Tomase in dicto suo cunto VIII indictionis le supradicte littere de inmunità in lo termine stabelito per questa Camera, in loro non poco dampno et interesse, supplicandone volessimo provedere a loro indepnità et ne hanno producta le littere orginale de dicta franchicia, el quale sono del tenore sequente, prout totus

tenor inseritur in Licterarum Partium XXI, fol. 147. Le quale littere lecte et discusse in plena banca et havutasa consideratione a tucte le cose narrate in epsa, et ancora vista la numeratione facta per dicto Petro Paulo, in la quale si mostra che dili fochi 17 de Schiavuni 15 ne sono venuti da dui anni avante dicta numeratione in dicta terra, lo che ancora consta per una lista data per lo arceprite de epsa, et li dui restanti havere più de dice anni che sono habitanti in epsa terra, che per li 15 fochi inferius annotati considerate tucte le cose supradicte habiano ad godere la supradicta inmunità de dece anni ad ipsi concessa per le supradicte littere, intendendose però dicta francicia havere at conmensare da lo anno VI indictionis 1518 inclusive, perché como sopra è dicto se trovano esserno venuti da dui anni avanti dicta numeratione, la quale fo facta in lo mese de iennaro 1520 VIIIe indictionis, et li dui fochi restanti ad conplimento deli fochi 17 similiter inferius annotati, li quali consta essereno stati in dicta terra più de dece anni, habiano da pagare insieme con li fochi ordinarii de epsa per fochi ordinarii juxta lo tenore dele supradicte littere, comensando lo pagamento de dicti dui fochi ordinarii dal 3° de Pasca proxime venturo Xe indictionis inclusive che finesce la franchicia deli cinque anni che have dicta terra de tucti li fochi ordinarii per reparatione ale mura, la quale università quantincha in cedulario la tengate taxata per fochi 117 da ditto 3º de Pasca Xe la exegerite per fochi 119 per adiuntione de dicti dui fochi.

Et circa lo anotare deli fochi che fossero venuti o che veneranno durante lo termine deli quattro anni a loro concesso serverite lo ordine dele supradicte littere, pigliando notamento de tucti quelli fochi che fossero venuti per dicta numeratione fatta per Petro Paulo o che veneranno durante dicto termine et quello remecterite in questa Camera aczo sene possa havere ragione per la Regia Corte. Non fando lo contrario. La presente reste al presentante. Datum etc. Ultimo marcii 1522. Hieronimus de Francisco locumtenens. P(etrus) Paulus de Aserio racionalis. Io(hannis) Baptista Coronatus magister actorum.

Nomina foculariorum quindecim:

Matheo Scavone Elena uxor

Michele Scavone Lucia uxor

Marco Naso Muczo Milia uxor

Caczulo Schavone Margarita uxor

Ioanne Scavone Iara uxor

Paulo Schiavone Margarita uxor

Matheo Schavone Chiara uxor Gregorio Schavone Lucia uxor

Petro Scavone Elena uxor

Marco Schiavone Lucia uxor

Ioanne Schiavone

Matheo Scavone Pansa uxor

Biase Schavone Caterina uxor Antolo Schiavone Caterina uxor

Iura Schiavone Elena uxor

Nomina foculariorum duorum

Yulo figlio de Petro Clara uxor

Buco Scavone Balcza uxor

15

#### 1527 aprile 6, [Napoli].

Avendo il Commissario di Capitanata censito come fuochi straordinari alcuni schiavoni ed albanesi di Vico, che erano invece annoverati tra i fuochi stabili di quella terra, la Sommaria ordina di soprassedere temporaneamente all'esazione delle tasse e di inviare informazioni precise sul numero e il nome dei fuochi contestati.

ASN, Sommaria, Partium 122, 22v.

Pro universitate Vici Capitinate.

Commissario, per parte dela università de Vico de quessa ad vui decreta provincia ne è stato exposto como havendove facta la numeracione deli albanisi et sciavuni in questa terra che so' vacabundi, ne havite numerati alchuni fochi de albanise et sciavuni li quali so fochi ordinarii et pagano li pagamenti fiscali como li altri citatini de dicta terra, et noviter per tale numeracione li volite exigere per extraordinarii como li altri vacabundi, el che cede in danno et detrimentro de dicta università per venirno ad pagare dui pagamenti, uno como ordinarii et l'altro como extrordinarii, supplicance provedamo ala loro indempnità. Et per non tenerno noticia del predicto per lo che de iure possessemo provedere, per la presente ve dicimo et ordinamo che debiate fare lista et nomine de quilli fochi de dicta università pretende esserno stati numerati per fochi ordinarii, supersederite ala exapcione per termine de giorni quindici et mandarrite dicta lista incieme con la copia de dicta numeracione noviter per vui facta deli sciavuni extraordinarii de dicta terra, che vista l'una et l'altra ve scriverrimo quello haverrite de exequire. Et cussì exequerrite etc. Datum Neapoli in Regia Camera die VI aprilis 1527. Hieronimus de Francisco locumtenens. Vincentius Cioffus magister actorum.

## INDICE

Introduzione	pag.	5
In memoria di Nino Casiglio	»	9
Armando Gravina		
Chieuti - Serracapriola - Lesina - S. Paolo di Civitate		
Il territorio tra Tardoantico e Medioevo. Note di topografia	»	17
Nunzio Tomaiuoli		
Architettura primoangioina in Capitanata:		
cantieri, prothomagistri, ingenierii, magistri	*	49
Cesare Colafemmina		
Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata		
nei secoli XV e XVI	<b>»</b>	77
Cristanziano Serricchio		
Esempi di associazionismo laicale nell'archidiocesi di Manfredonia	»	97
Pasquale Corsi		
Considerazioni preliminari su alcuni protocolli notarili inediti		
(secolo XVII)	»	113
Antonio Capano		
Sui rapporti tra Venosa e la Dogana "Menae Pecudum" di Foggia	»	133
Maria C. Nardella		
Una fonte per la storia della Capitanata, in età moderna:		
le "obliganze penes acta" dell'archivio della Dogana delle		
pecore di Puglia	*	163

LORENZO PALUMBO					
Bruchi e gelate, diluvi di acque e siccità					152
nella crisi annonaria del 1764			•	pag.	173
MARIO SPEDICATO					
Vescovi e riforma cattolica a Manfredonia					
nel periodo post-tridentino (secc. XVI-XVIII)			•	<b>»</b>	181
Maria Rosaria Tretto					
Demanio comunale e "comunisti" a San Severo					
all'indomani della legge eversiva della feudalità				»	219
GIUSEPPE CLEMENTE					
Francesco Ricciardi e la soppressione degli ordini monastici					
in Capitanata nel decennio francese (1806-1815)	٠		•	»	229
Antonio Vitulli					
Vincenzo D'Ambrosio e "il Progresso" di Giuseppe Ricciardi					
La Capitanata nell'anno 1834	٠	•	•	>>	239
Franco Mercurio					
Le origini del fascismo in Capitanata: le radici sociali	5	10		>>	267

Finito di stampare nel mese di luglio 1996 presso lo stabilimento litografico del CGF 1º trav. Via Manfredonia - Foggia Tel. 0881/777338 - Fax 0881/722719